



TRIBUNALE DI VENEZIA

Sezione Specializzata per la Materia di Impresa

Il Collegio, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei signori magistrati

Dott.ssa Lina Tosi Presidente

Dott.ssa Alessandra Ramon Giudice

Dott.ssa Chiara Campagner Giudice rel.

nel procedimento recante n. /2018 V.G., promosso da:

C, spa, in persona del legale rappresentante,
con gli avv.ti

ricorrente

nei confronti di

S, spa, in persona del legale rappresentante p.t. con l'avv.

G, F, G con l'avv.

P, e, L con gli avv.

G, con gli avv. Giorgio Barbieri, Brunella Bertani, Marcello Maggio-

lo

resistenti

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con ricorso depositato in data /2018, C, spa, in qualità di socia per il 28,05 % del capitale di S, spa, corrente in /ad avente ad oggetto l'attività di produzione e commercializzazione di prodotti alimentari e di articoli (

), ha proposto denuncia ai sensi dell'art. 2409 cc nei confronti degli amministratori G, (Presidente del Consiglio di Amministrazione), P e L, e dei Sindaci G (Presidente del Collegio), F e G, evidenziando gravi irregolarità concer-



nenti sia il procedimento di formazione del bilancio, sia alcune specifiche voci del bilancio di esercizio 2016 approvato dall'assemblea dei soci tenutasi in data 9.5.2017.

Lamentava il ricorrente di aver inviato con pec del 2.5.2017 una dettagliata richiesta di chiarimenti su alcune specifiche voci del progetto di bilancio, in vista della sua discussione in sede assembleare, senza ricevere alcun riscontro, così come non aveva avuto seguito la circostanziata denuncia proposta ai sensi dell'art. 2408 c.c.

Assumeva, inoltre, che la delibera di approvazione del bilanci 2016 era affetta da invalidità per tre ordini di motivi e che aveva provveduto ad impugnarla:

1) Insufficiente descrizione, nella nota integrativa al bilancio di esercizio 2016, dei rapporti commerciali tra S[] e le società controllate, che non sarebbero state conclusi a condizioni di mercato

2) Mancata svalutazione delle partecipazioni nelle controllate e dei crediti verso le stesse, non determinate in applicazione dell'impairment text;

3) Mancanza di informazione sulla natura dei rapporti di consulenza degli amministratori e sull'ammontare dei compensi stabiliti.

Inoltre, parte ricorrente si duole del fatto che il bilancio sarebbe stato redatto in ottica di continuità aziendale anziché in prospettiva liquidatoria.

Concludeva con la richiesta di ispezione dell'amministrazione di S[], e all'esito, ove ritenute esistenti le violazioni, di convocazione dell'assemblea e, se del caso, di revoca del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale.

Si costituiva in giudizio la società S[] spa, evidenziando, in primo luogo, che, con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2017, erano in scadenza tutti gli organi sociali: il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale ed il revisore.

In occasione dell'assemblea del 28.6.2018, avente come ordine del giorno l'approvazione del bilancio 2017, veniva nominato il nuovo Collegio sindacale nelle persone dei dott.

(Presidente), (Sindaco effettivo), (Sindaco effettivo), (Sindaco supplente) e (sindaco supplente).

L'assemblea del 5.9.2018 provvedeva alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione nelle persone dei dott. (Presidente), /V. /e /C /e alla nomina del revisore "R[] s.a.s."

La società chiedeva fosse dichiarato inammissibile il ricorso, in quanto le irregolarità denunciate non attengono alla gestione, ma all'organizzazione della società e non sono foriere di danno.



In ogni caso, concludeva per il rigetto del ricorso, in difetto dell'attualità delle irregolarità denunciate, in quanto l'assemblea dei soci in data 28.6.2018 ha approvato il bilancio al 31.12.2017.

Sottolineava che, nel bilancio 2017 e nella relativa nota integrativa, erano state fornite informazioni ulteriori a quelle previste per legge, onde prevenire qualunque contestazione di C. ed in particolare alle pagg. 46 e 47 della nota integrativa e a pag. 9 della relazione sulla gestione venivano fornite tutte le informazioni relative alle operazioni con parti correlate (ivi compresi gli amministratori e i soci della società) ed ai rapporti con le imprese controllate; a pag. 16 veniva fornita giustificazione della valutazione delle partecipazioni in A. P. A. S. e F. e quest'ultima partecipazione è stata svalutata per un importo pari ad € 369.458,58; la continuità aziendale è dimostrata dalla crescita dei ricavi del 9% e dalla capienza del patrimonio anche per l'ipotesi di azzeramento totale del valore delle partecipazioni e dei crediti verso le partecipate.

In via subordinata, chiedeva che il Tribunale, in applicazione dell'art. 2409 3° terzo comma c.c., sospenda per un periodo determinato il procedimento per consentire agli amministratori e sindaci di nuova nomina di attivarsi per accertare se sussistano le violazioni denunciate dal socio ricorrente C. e, in caso positivo, per eliminarle, riferendo al Tribunale sugli accertamenti e sulle attività compiute.

Si costituivano in giudizio P. e U., i quali illustravano l'attività svolta da S., il piano strategico approntato nel 2012, che ha portato all'apertura di due siti produttivi in e alla costituzione delle controllate A. P. e A. S. in modo che l'azienda fosse produttrice di tutto ciò che commercializza e all'apertura di una controllata negli Usa, F., per penetrare in mercati alternativi, la conflittualità esistente tra il socio C. e la società, sfociata in plurimi contenziosi, rinfocolata dalla cessazione dei contratti di consulenza stipulati nel 2015 con i soci di riferimento di C., con un compenso annuo di € 200.000.

Sostenevano che non sussistevano gravi irregolarità e che in ogni caso difettava il requisito dell'attualità, alla luce del contenuto delle pagg. 46 e 47 della nota integrativa al bilancio 2017 e a quanto riportato alle pagg. 7,8,9 e 10 della relazione di gestione.

Assumevano che la società gode di un notevole merito creditizio e che non può essere posta in discussione la continuità aziendale.

Concludevano per la declaratoria di inammissibilità e/o manifesta infondatezza del ricorso e, in subordine, per la sospensione del procedimento e l'adozione dei provvedimenti più opportuni.



Si costituiva in giudizio _____, il quale instava, in primo luogo, per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, atteso che le violazioni denunciate da _____ si sostanzierebbero in vizi di legittimità della delibera assembleare e che il rimedio all'illegittimità di una delibera assembleare è rappresentato dall'impugnativa della stessa, sicché difetterebbe il carattere della residualità della misura prescelta. In subordine, chiedevano la sospensione del procedimento ex art. 2409, 3° comma c.c.

Nel merito, esponeva che il piano industriale di S. _____ si fondava su tre capisaldi: divenire produttori di tutto ciò che è commercializzato, anche grazie ad una intensa attività di ricerca e di sviluppo; trovare mercati alternativi all'Italia; reperire siti produttivi per il reperimento di materie prime non inquinate e per l'utilizzazione di energie rinnovabili.

In vista del raggiungimento di tali obiettivi, Sanypet tra il 2013 e il 2015 ha costituito tre società controllate con sede all'estero, A _____, P _____, A _____, S _____ e F _____, le prime due costituite in _____, ove è possibile l'approvvigionamento di pesce non contaminato e la terza negli Stati Uniti con la funzione di svolgere attività di ricerca e marketing.

Fin dall'inizio S. _____ ha previsto che la costituzione e gestione delle controllate avrebbe implicato per i primi anni il sostegno finanziario della controllante e l'acquisto dei prodotti finiti.

Lamentava che negli anni il socio C. _____ aveva sistematicamente dimostrato ostilità nei confronti del socio di maggioranza e dell'attività sociale ostacolandola, ad eccezione del biennio 2015-2017, in concomitanza con il periodo di efficacia dei contratti di consulenza stipulati con i soci di C. _____

L'iniziativa della ricorrente, secondo la prospettazione del resistente G. _____, altro non sarebbe che un'iniziativa ritorsiva posta in essere alla scadenza dei contratti di consulenza.

Quanto all'asserita carenza di informazioni, la difesa G. _____ sottolineava che erano stati posti a disposizione dei soci i documenti imposti dall'art. 2429 c.c. e che il Cda, ancorché non vi fosse tenuto, aveva prontamente riscontrato la richiesta di ulteriori informazioni avanzata dal socio C. _____, proponendo un incontro per la data del 4 maggio disertato da C. _____

La denuncia al Collegio sindacale ex art. 2408 c.c. si era conclusa con la relazione dei Sindaci comunicata in data 27 settembre 2017 al CDA e discussa all'assemblea dei soci del 28.6.2018.

Quanto al merito, sosteneva che l'art. 2427 bis n. 22 bis c.c. impone di indicare nella Nota Integrativa i dettagli delle operazioni con parti correlate se non concluse a normali condizioni di mercato e nonostante la precisazione contenuta a pag. 44 della Nota Integrativa sulla con-



clusione delle operazioni a condizioni di mercato, sono stati specificati la tipologia dei contratti stipulati e gli importi.

Ancora a pag. 14 della Nota Integrativa è stato precisato che il saldo di fine esercizio della voce “Immobilizzazioni in corso e acconti” di € 169.781 si riferisce ad un macchinario acquistato da S₁ e dato in locazione ad A₁. S₁ a pag. 19 della Nota Integrativa si precisa che i crediti immobilizzati di S₁ verso controllate attingono unicamente ad un credito di Euro 850.000,00 verso A₁. H₁ l'incremento di Euro 400.000,00 nel corso dell'esercizio è dovuto alla riclassificazione di anticipi commerciali ai quali non è seguita la fornitura di merce e per i quali non si prevedeva la chiusura entro il 2017; sono stati calcolati interessi a tasso di mercato sia sull'importo degli anticipi commerciali, sia sul credito finanziario in essere dal 1° gennaio 2016; il credito verso le controllate – come si ricava da una tabella contenuta alla medesima pag. 19 della Nota Integrativa predetta – sarebbe divenuto esigibile in un periodo superiore ai dodici mesi, ma entro cinque anni. Alle pagg. 23 e 24 si rinviene pure il dettaglio dei crediti iscritti nell'attivo circolante e si afferma che sono stati calcolati interessi a tasso di mercato dal giorno dell'erogazione. Alla pag. 37, inoltre, si specifica che gli interessi sui finanziamenti alle controllate sono stati pari ad Euro 27.724,00.

Per di più, alla pag. 8 della Relazione sulla gestione è stato precisato che le voci “Crediti finanziari” e “Crediti commerciali” relative ad A₁ e F₁, rispettivamente di ammontare pari ad Euro 850.000,00 e ad Euro 674.049,00, «comprendono gli interessi di competenza dell'esercizio, calcolati per entrambi a tasso di mercato”.

Quanto alla controllata americana da una tabella alla pag. 35 della Nota Integrativa si evince che il costo per servizi ricevuti da F₁ è stato di Euro 124.682,00, ed alla pag. 43 si informa che in suo favore è stata prestata una garanzia per Euro 142.560,00.

S₁ ha stipulato con H₁ due contratti di fornitura di servizi, il primo con affidamento alla controllata della ricerca scientifica sulle linee di prodotto e su sviluppo di nuovi prodotti, con un corrispettivo di 225.000 dollari per il 2015 e di 390.000 dollari per ciascuno degli esercizi 2016, 2017 e 2018, il secondo al fine di supportare S₁ nella creazione di contatti e sviluppi commerciali nei mercati Usa e del Canada, con corrispettivo di 80.000 dollari per il 2016 e 120.000 dollari per ciascuno degli esercizi 2017 e 2018.

La Relazione sulla gestione, alla pag. 8, ha precisato che nel bilancio 2016 la voce “Acquisti” relativa a F₁, comprende costi per servizi di supporto commerciale alla Grande Distribuzione Organizzata (“GDO”) statunitense, rifornita direttamente da S₁, pari ad Euro 128.246,00.



A pag. 35 della Nota Integrativa viene riportato il costo complessivo, pari ad € 51.000 dei compensi versati agli Amministratori per le cariche gestorie.

A pag. 44 della Nota Integrativa è rappresentato che la Società intratteneva rapporti di prestazione di opera con gli Amministratori.

Quanto alla valutazione delle partecipazioni nelle società esse sono state valutate al costo di acquisto o sottoscrizione, incrementato dei versamenti in conto capitale e gli importi non sono stati svalutati dopo l'esame dei piani economico finanziari trasmessi dalle controllate ed esaminati dal Cda del 31 maggio 2016, in quanto le perdite non si palesavano durvoli.

Quanto alla partecipazione in F' ribadita l'insussistenza dei presupposti per procedere alla svalutazione, ribadiva che la censura, quando anche fosse stata fondata, non sarebbe più attuale perché nel bilancio 2017 la partecipazione è stata svalutata.

Quanto, infine, all'asserita perdita di continuità, opinava il resistente che la società gode di buona reputazione da parte del ceto bancario, tanto che anche nel 2017 ha ottenuto finanziamenti sia a breve sia nel medio lungo termine e precisava che il fatturato era in crescita e avrebbe prodotto utile se non fosse intervenuta la svalutazione della partecipata statunitense.

Si costituivano altresì i Sindaci G', F' e G', i quali esponevano che, a seguito della denuncia dell'odierno reclamante, il Collegio ha indagato senza ritardo sui fatti esposti, stendendo una relazione che è stata trascritta nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale e consegnata all'organo amministrativo di S'.

Ritenevano che le operazioni con parti correlate fossero state rappresentate in bilancio con dovizia di particolari, nel rispetto del principio della rilevanza delle operazioni effettuate.

Quanto alla valutazione delle partecipazioni, il Collegio ora cessato esponeva di aver condiviso le argomentazioni addotte dal management e confermate dai piani previsionali economico-finanziari delle singole società controllate: tali piani sono stati analizzati anche sotto il profilo della ragionevolezza delle loro assunzioni. Da tali piani si potevano evincere i seguenti dati:

- le perdite non hanno carattere duraturo;
- il recupero delle condizioni di equilibrio economico, finanziario e di redditività delle società sarebbe stato effettuato in tempi relativamente ravvicinati, superando definitivamente la fase di start-up.

Nel corso dell'esercizio 2017, essendosi dimostrate le stime ottimistiche, la società ha svalutato le partecipazioni.



La difesa dei Sindaci riteneva l'insussistenza di eventi o circostanze che potessero far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento.

Inoltre, il collegio osservava che:

- pur evidenziando una leva finanziaria pari a 2.5, leggermente al di sopra della norma, gli indici di bilancio evidenziati nella relazione sulla gestione indicano miglioramenti rispetto al 2015; comunque il fatto che il costo del denaro pari a 1,2% (2015: 1,3%) - sia inferiore al ROI significa che la società ha ancora convenienza a fare affidamento sulla leva finanziaria. Inoltre, i tassi applicati dagli istituti di credito stanno ad evidenziare il merito creditizio goduto dalla società;

- ancorché non menzionato nei documenti di bilancio, la società ha elaborato un piano economico-finanziario per l'esercizio 2017, il quale evidenziava una situazione prospettica coerente con quanto riportato nella relazione sulla gestione al paragrafo intitolato "Evoluzione prevedibile della gestione".

Concludeva per il rigetto del ricorso.

Il ricorrente C₁, nella propria memoria di replica, pur dando atto che rispetto al bilancio 2016, nel bilancio 2017 vengono indicati: a) con riguardo al socio di minoranza C₁, i rapporti di servizi consulenziali con la C₁ ed il contratto di appalto con la ditta B₁ e M₁, la prima partecipata da R₁ e dalla moglie, la seconda intestata alla sola moglie di R₁,

b) per quanto attiene agli amministratori G₁ e I₁, i contratti di consulenza e le relative remunerazioni, nonché la retribuzione percepita, in qualità di dirigente, da P₁ lamentava, tuttavia, che, con riguardo al socio di maggioranza (dott. C₁), nessuno dei due bilanci (né del 2016, né del 2017) riporta l'indicazione: che C₁ ha un contratto di dipendente (employment agreement) con F₁, per il quale svolge il ruolo di Chief Reserch Officer and Marketing Director, nonché Presidente del consiglio di Amministrazione della società; che la moglie del socio C₁ (V₁) ricopre il ruolo di Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione e Tesoriere; il compenso attribuito ai coniugi C₁ e V₁ rappresenta oltre il 50% dei costi fissi della controllata americana e, nel 2017, a fronte di un fatturato di 697.000 \$, il compenso degli stessi è comunque stato di 500.000 \$.

Lamentava, inoltre, che il P₁, oltre a svolgere il ruolo di direttore generale, nonché di amministratore delegato della S₁ è anche amministratore delle controllate

Censurava le scelte gestorie che hanno condotto alla costituzione delle società, asserendo che sarebbe stato preferibile l'acquisto di materia prima per poi lavorarla nello sta-



bilimento già posseduto e che era priva di senso la decisione di costituire una controllata in Usa anziché avviare rapporti con distributori locali. Censurava, inoltre, il fatto che la ricerca viene sviluppata in modo preminente in Italia e non negli Stati Uniti.

Lamentava, infine sia il profilo dei nuovi amministratori perché non esperti rispetto all'oggetto sociale, sia l'attendibilità dei piani economico-finanziari delle controllate, sempre disattesi nei fatti.

Insisteva per l'accoglimento del ricorso.

Il ricorso non è fondato per i motivi che si espongono.

L'art. 2409 c.c. ha la finalità di consentire all'Autorità Giudiziaria il ripristino della legalità e la regolarità della gestione, mentre il controllo giudiziale non può estendersi ai profili di opportunità e convenienza.

Oggetto di denuncia è il fondato sospetto di gravi irregolarità degli amministratori commesse in violazione dei doveri su di essi spettanti, purché attuali ed idonee a produrre una lesione patrimoniale per la società, mentre l'istituto è privo di rilievo sanzionatorio, proprio invece dell'azione di responsabilità.

Il riferimento alla potenzialità del danno per la società preclude la possibilità di denunciare tutte le irregolarità cd informative, quali sono quelle configurabili nei bilanci di esercizio, ancorché possano costituire un fatto di rilevante gravità, per le quali non sia stato dedotto un pregiudizio immediato e diretto rispetto al patrimonio della società.

Inoltre, le irregolarità devono involgere l'intera attività della società, non assumendo rilievo l'illegittimità di singoli atti, autonomamente impugnabili, posto che, in caso contrario difetterebbe il requisito della residualità del procedimento ex art. 2409 c.c.

Ancora, i profili di illegittimità al bilancio di esercizio 2016 dedotti in questa sede replicano le censure di illegittimità del bilancio, poste da C a fondamento dell'impugnativa ex art. 2377 c.c. della delibera di approvazione del bilancio stesso e sono riferiti al precedente organo amministrativo.

Peraltro, non va sottaciuto che nella nota integrativa al bilancio di esercizio 2017 è stata svalutata di € 369.458,58 la partecipazione in Usa e sono stati indicati analiticamente i compensi percepiti dagli amministratori per i contratti di consulenza, come ammesso dallo stesso ricorrente.

Quanto alle informazioni suppletive richieste dal socio C prima della celebrazione dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio di esercizio 2016 l'asserita mancata risposta del Presidente del c.d.a. alla richiesta di informazioni del socio C, s.a.s. del



2.5.2017 non comporta di per sé, né un danno patrimoniale né, tantomeno, un “grave turbamento” dell’attività sociale.

Appare opportuno, in ogni caso, precisare che l’art. 2429 c.c. impone che, quindici giorni prima dell’assemblea, resti depositato presso la sede sociale il progetto di bilancio, unitamente alle relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile, nonché copie integrali dell’ultimo bilancio delle società controllate ed un prospetto riepilogativo dei dati dell’ultimo bilancio delle società collegate onde consentire al socio di acquisire le informazioni necessarie affinché possa esprimere un voto consapevole.

Orbene, parte ricorrente non lamenta alcuna violazione dell’art. 2429 c.c., sicché si può supporre che i documenti citati siano stati effettivamente depositati presso la sede sociale.

Ancora, va tenuto in debito conto che nelle società per azioni il diritto di accesso agli atti per il socio non è pieno ed è limitato ai libri sociali indicati dall’art. 2422 c.c.

I chiarimenti richiesti da C' _____ avrebbero dovuto trovare risposta in sede di discussione assembleare, mentre il socio C' _____ non ha ritenuto di presenziare all’assemblea.

I rilievi sui curricula dei nuovi amministratori, da ultimo mossi dal ricorrente, sono privi di fondamento, perché fondati esclusivamente sull’asserito difetto di conoscenza del settore di mercato in cui opera la società e non sono idonei a scalfire la professionalità dagli stessi acquistata in punto gestioni sociali.

Infine, all’amministratore di una società, non può essere imputato a titolo di responsabilità il compimento di scelte inopportune dal punto di vista economico, quali in tesi del ricorrente le decisioni degli amministratori di costituire due società produttive in _____ e una società per il supporto alla ricerca e la commercializzazione dei propri prodotti in USA.

Una tale valutazione, infatti, attiene alla discrezionalità imprenditoriale e non può rilevare come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società.

Donde consegue che il giudizio sulla diligenza dell’amministratore nell’adempimento del proprio mandato non può mai investire le scelte di gestione o le modalità e le circostanze di tali scelte, anche se presentino profili di rilevante alea economica.

Tenute ferme queste premesse, merita una valutazione autonoma la denunciata omessa rilevazione della perdita del requisito della continuità aziendale.

Il Legislatore ha codificato il predetto principio nell’art. 2423 bis cod. civ. prevedendo che, nella redazione di bilancio, la valutazione delle diverse voci debba avvenire “nella prospettiva della continuità aziendale nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato”



Alla luce di tale principio, amministratori e sindaci sono chiamati a svolgere regolari verifiche circa la relativa sussistenza e ciò, si badi, “non solo nel momento della preparazione del bilancio, ma anche in corso di esercizio in quanto emerga un evento che possa far seriamente dubitare della sua esistenza in un arco temporale di dodici mesi” (Trib. Milano, sez. specializzata imprese, 6 luglio 2016).

Pertanto, l’omessa rilevazione della perdita di continuità aziendale rileva non solo con riferimento alla tecnica di redazione del bilancio secondo criteri liquidatori, ma si pone anche come causa del verificarsi dei danni che il prosieguo dell’attività aziendale ha consentito e può integrare una violazione grave e produttiva di danno, valorizzabile ai sensi dell’art. 2409 c.c.

Il concetto di perdita dei requisiti di continuità aziendale esprime la situazione, eventualmente rappresentata contabilmente, di crisi produttiva e finanziaria in cui si può venire a trovare l’impresa nel corso della sua attività.

In altre parole, ove una società non sia più in grado, mediante lo svolgimento della propria attività caratteristica, di generare un flusso di entrate ed uscite tale da rendere prevedibile, in un arco di (almeno) 12 mesi, il prosieguo dell’attività aziendale, difetterà il requisito della continuità aziendale.

Nel caso di specie, secondo una valutazione sommaria propria del presente giudizio, S[] spa non ha mai perso il requisito della continuità aziendale.

La società paga regolarmente e con mezzi ordinari i propri debiti alla scadenze, gode della fiducia del ceto bancario, tanto che continua ad esserle erogato credito, risulta ancora conveniente per la società fare ricorso alla leva finanziaria, atteso che il costo del denaro - pari a 1,2% (2015: 1,3%) - è inferiore al ROI.

Inoltre, nel 2017 la società ha conseguito un risultato di esercizio positivo, ancorché non abbia prodotto utili, a causa della svalutazione delle partecipazioni nella controllata statunitense, mentre dal risultato del I semestre 2018 risulta che la società ha realizzato un utile di € 346.173,00 e ha incrementato il patrimonio netto (doc. 68 fasc. resistente G[] p.).

Anche a voler accogliere in toto le doglianze del ricorrente in ordine ad una completa svalutazione delle partecipazioni delle controllate e dei crediti vantati dalla società verso le due società e statunitense, nondimeno il patrimonio netto di S[] pari ad € 3.548.769 rimarrebbe positivo.

Il rigetto del ricorso, in uno con la circostanza che nel bilancio di esercizio 2017 siano state recepite in larga parte le censure mosse dal ricorrente C[] f, giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.



P.Q.M.

Rigetta il ricorso;
compensa integralmente le spese di lite.
Si comunichi.
Venezia, 15 novembre 2018

Il Presidente
Dott.ssa Lina Tosi

Il Giudice est.
Dott.ssa Chiara Campagner

